



## Testo di pubblicazione per il Foglio ufficiale della Repubblica e Cantone del Ticino e per la procedura di esposizione pubblica comunale

### Domanda di approvazione dei piani secondo il diritto ferroviario

### Procedura ordinaria senza espropriazione

### Progetto delle Ferrovie Federali Svizzere FFS SA concernente “Rinnovo scambi 27, 29-31”

<b>Località</b>	<b>Comune di Monteceneri (Rivera)</b>
<b>Richiedente</b>	<b>Ferrovie federali svizzere FFS, Infrastruttura, Progetti di ampliamento e di rinnovo, Via Pedemonte 7, 6500 Bellinzona</b>
<b>Oggetto</b>	Linea 600 / km 165.400 – km 165.900 Il progetto prevede il rinnovo degli scambi 27, 29-32. Per la realizzazione del progetto sono previsti dei lavori notturni (circa 60 notti e 10 fine settimana). Per maggiori dettagli si rimanda all'incarto dei piani depositato pubblicamente.
<b>Procedura</b>	La procedura d'approvazione dei piani è retta dalla Legge federale sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), per quanto la Legge federale sulle ferrovie (Lferr, RS 742.101) non disponga altrimenti. L'autorità direttiva della procedura è l'Ufficio federale dei trasporti (UFT).
<b>Pubblicazione dei piani</b>	Il dossier può essere consultato dal <b>16.04.2026</b> al <b>15.05.2026</b> , secondo gli orari normali di ufficio, presso il <b>Comune di Monteceneri</b> .
<b>Picchettamento</b>	Prima del deposito pubblico della domanda, l'impresa ferroviaria deve mettere in evidenza, mediante picchettamento e, per gli edifici, mediante l'indicazione dei profili, le modifiche del terreno necessarie per l'opera progettata (p.es. modificazioni del terreno, dissodamenti, acquisizione di diritti etc.). Nel caso presente non è previsto nessun picchettamento in quanto il progetto non modifica in modo significativo l'impianto ferroviario.
<b>Opposizioni</b>	Chi ha qualità di parte secondo la PA può fare opposizione all'autorità responsabile della procedura durante il termine di pubblicazione dei piani. Chi ha qualità di parte in virtù della legge federale sull'espropriazione (LEspr; RS 711) può far valere tutte le istanze di cui all'art. 33 LEspr durante il termine di pubblicazione dei piani (opposizioni all'espropriazione; domande fondate sugli articoli 7-10 LEspr; richieste di prestazioni in natura secondo l'art. 18 LEspr; richieste d'ampliamento dell'espropriazione secondo l'art. 12 LEspr; domande d'indennità di espropriazione secondo l'art. 16 e 17 LEspr).

Ufficio federale dei trasporti UFT  
Giulia Falone  
3003 Berna  
Sede: Mühlestrasse 6, 3063 Ittigen  
Tel. +41 58 465 06 35  
giulia.falone@bav.admin.ch  
<https://www.bav.admin.ch/>



	<p>Se l'espropriazione lede contratti di locazione o d'affitto non annotati nel registro fondiario, i locatori devono darne comunicazione ai loro conduttori o affittuari immediatamente dopo aver ricevuto l'avviso personale e informare l'espropriante di tali contratti (art. 32 cpv. 1 LEspr)</p> <p>Le opposizioni, scritte e in due esemplari, dovranno essere inviate durante il termine di pubblicazione all'<b>Ufficio federale dei trasporti (UFT), Sezione Autorizzazioni I/II, 3003 Berna</b>. Chi non fa opposizione è escluso dal seguito della procedura.</p> <p>Le obiezioni contro il picchettamento o l'indicazione dei profili devono essere presentate subito, o comunque al più tardi entro il termine di deposito dei piani, presso l'UFT (art. 18c cpv. 2 Lferr).</p>
<b>Bando di espropriazione</b>	<p>Dalla notificazione dell'avviso personale o della domanda di espropriazione all'espropriando, non è più lecito compiere senza il consenso dell'espropriante atti di disposizione, di diritto o di fatto, che rendano l'espropriazione più gravosa (art. 42 LEspr). L'espropriante deve risarcire integralmente il danno derivante dal bando d'espropriazione (art. 44 cpv. 1 LEspr)</p>

Berna, **7 aprile 2026**

Ufficio federale dei trasporti, 3003 Berna